



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

Art. 1

Finalità e struttura organizzativa

Art. 1

Finalità

1. Il Dipartimento di Diritto Pubblico promuove e coordina l'attività di ricerca nell'Area delle Scienze pubblicistiche che comprende Diritto costituzionale, Diritto amministrativo, Diritto internazionale e Diritto dell'Unione Europea, Diritto penale sostanziale e processuale, Diritto ecclesiastico e canonico, e concorre all'attività didattica per i Corsi di Studio erogati dalla Facoltà di Giurisprudenza, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 2

Organi

2. Sono organi del Dipartimento:

- Il Direttore
- Il Consiglio.

Art. 3

Il Direttore

1. Il Direttore svolge le funzioni di cui all'art. 32 - 2° comma dello Statuto di questa Università.
2. E' eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori straordinari, ordinari ed associati di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno secondo le modalità previste dal 4° comma dall'art. 31 dello Statuto di questa Università: dura in carica tre anni accademici e non può essere eletto consecutivamente per più di una volta. L'eventuale ulteriore elezione è possibile solo a condizione che vi sia stata un'interruzione temporale corrispondente a un intero mandato.
3. Il Direttore può designare un docente a tempo pieno che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.
4. Qualora l'assenza o l'impedimento si protragga per un periodo di tempo superiore a tre mesi, si procede a nuove elezioni per lo scorcio del triennio accademico. Nel caso in cui l'assenza o l'impedimento prima considerati si verificano nell'ultimo anno accademico del mandato, si procede a nuove elezioni per lo scorcio dell'anno accademico e per l'intero triennio successivo.

Art. 4 **Il Consiglio**

1. Il Consiglio di Dipartimento svolge le funzioni deliberative, consultive e di programmazione sulle materie previste dall'art. 30 - 1° comma dello Statuto di questa Università. E' composto dai docenti afferenti al Dipartimento e dalle rappresentanze:
 - del personale tecnico ed amministrativo (l'elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico ed amministrativo assegnato al Dipartimento);
 - dei dottorandi di ricerca (l'elettorato attivo e passivo spetta ai dottorandi che all'atto dell'iscrizione abbiano optato per il Dipartimento, ai sensi dell'art. 12, comma 10, del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca);
 - degli assegnisti di ricerca (l'elettorato attivo e passivo spetta ai titolari di assegno di ricerca la cui attività, ai sensi del relativo contratto, è ospitata presso il Dipartimento);

costituite da: uno, due o tre rappresentanti per ciascuna componente, a seconda che gli aventi diritto siano rispettivamente: fino a cinque, da sei a dieci, oltre dieci.

2. Le rappresentanze di cui al presente articolo durano in carica tre anni accademici e possono essere rielette. In caso di cessazione di uno o più membri delle rappresentanze si fa luogo ad elezioni suppletive.

3. La mancata partecipazione di una o più rappresentanze non infirma la valida costituzione dell'organo.

4. Le richieste di afferenza al Dipartimento o di trasferimento ad altro Dipartimento sono deliberate dal Senato Accademico sentiti il Consiglio del Dipartimento cui si intende afferire e quello di provenienza che esprimono i relativi pareri con il consenso della maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Il parere deve essere reso entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che il Consiglio si sia espresso, anche a causa del mancato raggiungimento del quorum, il Senato accademico potrà procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Nel caso in cui il Consiglio abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di cui sopra può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere comunque reso definitivamente entro sessanta giorni dalla data della richiesta. L'opzione impegna gli interessati per almeno tre anni.

Art. 5 **Funzionamento**

1. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni adottate dal Consiglio si applica quanto previsto dall'art. 62 dello Statuto di questa Università.
2. Il Segretario Amministrativo partecipa alla seduta del Consiglio con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.
3. Gli atti del Consiglio di Dipartimento sono pubblici.

4. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni con le modalità disciplinate dal Consiglio.
5. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Dipartimento, senza diritto di voto, i soggetti esterni incaricati di insegnamento che abbiano interesse alle questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 6
Disposizioni

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui allo Statuto di questa Università, le disposizioni del Regolamento delle Strutture Scientifiche, nonché le altre disposizioni generali deliberate dal Senato Accademico o dal Consiglio di Amministrazione.

